

CONVENZIONE "IMPIANTISTI"

**Idraulici, installatori
di idrotermosanitari;
elettricisti, installatori di impianti TV
ed elettronici in genere;
installatori di impianti antincendio**

Estesa a carpentieri in ferro e in legno ed ai lattonieri

Per le categorie in questione sono riservate particolari condizioni tarate specificamente e uniche nei contenuti e relative alla polizza Incendio ed alla polizza Responsabilità civile verso Terzi. Le informazioni di seguito riportate, che modificano e/o integrano le Condizioni Generali di Assicurazione, rappre-

sentano solo una sintesi di quanto definito dalla convenzione. Maggiori dettagli potranno essere richiesti al Signor Walter Tamanini, responsabile dell'Area Assicurazioni dell'Associazione Artigiani e P.I. della Provincia di Trento:

tel. 0461.803996

e-mail w.tamanini@artigiani.tn.it

Condizioni speciali valide per gli iscritti all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento su polizze di nuova emissione

RESPONSABILITÀ CIVILE

Lavori presso terzi

Il limite risarcimento (punto 4 dell'art. 30) si intende fissato in 100.000,00 euro per quanto previsto alla lett.a) ed in 30.000,00 euro per quanto previsto alla lett. b).

Committenza lavori

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata.

Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata. Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiunta-

mente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e sino ad un risarcimento massimo di 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascun periodo di assicurazione.

Difesa penale

La Società presta – a favore dell'Assicurato – la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle parti lese.

Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dedotta in polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia di viene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.

L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- > l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. citato;
- > dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa garanzia è prestata con la detrazione di una franchigia di 250,00 euro per ogni sinistro e sino a un risarcimento massimo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascun periodo di assicurazione.

Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 1.500,00 euro e sino a un risarcimento massimo di 100.000,00 euro per ciascun periodo assicurativo annuo.

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di 250,00 euro per ogni sinistro.

Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 28 lett. b) – Rischio assicurato – è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La massima esposizione della Società, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta, si intende fissata in 500.000,00 euro per anno assicurativo.

La garanzia non vale:

- 1) per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- 2) per i casi di contagio da virus HIV;
- 3) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 4) per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi

predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 5) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo in quanto compatibile l'art. 34 – Obblighi dell'Assicurato e del Contraente in caso di sinistro – l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione degli stessi scoperti e/o franchigie eventualmente previsti per la garanzia del "Danno biologico".

Cessione lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori in misura non superiore al 30% del valore globale di ogni singola opera od appalto, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

Danni da furto agevolati da impalcature e ponteggi

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 250,00 euro per ogni danneggiato, con il massimo di 75.000,00 euro per ciascun periodo di assicurazione.

Danno biologico

Con riferimento all'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 28 lett. b) – Rischio assicurato – ed a parziale deroga dello stesso, rimane convenuto che la franchigia del 6% si intende sostituita dalla franchigia assoluta di 3.000,00 euro.

Variazione del numero degli addetti

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 36, rimane convenuto che la tolleranza prevista per un numero di addetti superiore ad una sola unità non è operante qualora detto numero, dichiarato dal Contraente e riportato sulla scheda di polizza, sia inferiore a due unità.

Estensione di garanzia con sovrappremio (non operante per imprese edili)

Responsabilità civile postuma - rimpiazzo

A parziale deroga di quanto previsto al punto 1 dell'art. 31 e ad integrazione dello stesso, l'assicurazione comprende i danni agli impianti installati, riparati o mantenuti, nonché le spese inerenti alla sostituzione o riparazione degli stessi. Questa garanzia è prestata con la detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di 500,00 euro e fino a un risarcimento massimo di 10.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascun periodo di assicurazione.

Proroga termini denuncia sinistro

A parziale deroga dell'art. 20 – Obblighi in caso di sinistro – i termini previsti alla lettera a) si intendono triplicati. ■